



Prot. n. 4068/11.2
Fascicolo n. 152
Prot. rif.
n. 3732/11.2 del 16/09/2019

Mantova, 15 ottobre 2019

Al Comune di Curtatone
Piazza Corte Spagnola 3
46010 Curtatone (MN)
PEC comune.curtatone@legalmail.it

OGGETTO: Appendice al Regolamento d'igiene per l'impiego di correttivi sul territorio comunale. Parere ai sensi dell'art. 6 e 27 del PTC (DGR 28/06/2000 n. 7/193 e s.m.i).

VISTO CHE NEL REGOLAMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO SI AFFERMA QUANTO SEGUE:

- Premesse: "L'impiego di correttivi in ambito agricolo in modo incontrollato può portare a pericoli sia per quanto concerne la qualità delle produzioni agricole, sia per l'insorgere di fenomeni o processi di degrado e di inquinamento ambientale".
- Art. 4: "Le tecniche di distribuzione devono assicurare: ... la prevenzione dalla lisciviazione e percolazione nei corpi idrici".
- Art. 5: "In merito ai divieti di utilizzo dei correttivi in ambito agricolo si rimanda a quanto previsto e disciplinato dalla DGR Lombardia n. X/5171 e smi per le Zone Vulnerabili ai Nitrati".

VISTI I SEGUENTI APPROFONDIMENTI NORMATIVI RIGUARDANTI LA QUALITA' DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

- L'area del Comune di Curtatone coinvolta nel rischio di inquinamento della qualità delle acque del Mincio è quella posta a nord del territorio comunale, e coincide con la superficie che fa parte del Sottobacino idrografico del Cavo Osone (Vecchio e Nuovo).
- I confini del Parco del Mincio coincidono con un tratto dell'Osone Vecchio e la SR 10, mentre il bacino scolante esterno al perimetro del Parco include il territorio limitrofo delimitato dall'Osone Nuovo.
- L'art. 27 del PTC prevede che "... le acque scaricate nel fiume Mincio e negli altri corpi idrici superficiali e sotterranei o immesse sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo devono possedere requisiti di qualità compatibili con lo stato del recettore e con il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dai piani regionali o consortili".
- L'art. 6 del PTC prevede che in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici generali, relativamente alle aree confinanti con il perimetro del parco, si deve tener conto dei seguenti indirizzi: "... particolare attenzione è prestata alla salvaguardia specifica dell'assetto idrogeologico ...".
- Le acque trasportate dall'Osone (Vecchio e Nuovo) s'immettono nelle "Valli del Mincio", ecosistema di elevato pregio naturalistico riconosciuto a livello regionale (Riserva Naturale), nazionale (Area naturale protetta ai sensi della L 394/91) e internazionale (Sito Natura 2000, in quanto ZPS/ZSC, oltre che Zona Ramsar).
- Ai sensi del PTUA 2016 (Programma di Tutela e Uso delle Acque di Regione Lombardia approvato con DGR 6990 del 31 luglio 2017), lo stato e gli obiettivi di qualità delle acque superficiali e profonde che coinvolgono il bacino del Mincio, nel Comune di Curtatone, sono i seguenti:
 - o Sia per il Mincio (stato ecologico sufficiente e stato chimico buono) che per l'Osone Vecchio (stato ecologico sufficiente e stato chimico non buono), l'obiettivo ecologico e chimico buono, non raggiunto nel 2015, è stato posticipato al 2021.

- Per il Lago Superiore, che presenta uno stato ecologico cattivo ed uno stato chimico non buono, l'obiettivo ecologico e chimico buono è stato fissato per il 2027.
- Per i corpi idrici sotterranei (Corpo idrico superficiale e intermedio della Media pianura) lo stato chimico non buono richiede il raggiungimento dell'obiettivo chimico buono nel 2027.
- Sempre in base al PTUA 2016, i corpi idrici menzionati sono interessati dalla presenza di aree con diversi obiettivi di protezione:
 - Il tratto intermedio del fiume Mincio è considerato Area sensibile all'eutrofizzazione e tutti i corpi idrici sono inseriti nella Zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola.
 - La zona umida "Valli del Mincio/Lago Superiore/Zona Ramsar" è sensibile all'eutrofizzazione e presenta specie ittiche economicamente significative; è tutelato ai sensi delle direttive Habitat e/o Uccelli ed è inserito nella Zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola.
 - I corpi idrici sotterranei (Corpo idrico superficiale e intermedio della Media pianura) sono inseriti nella Zona vulnerabile ai nitrati; il corpo idrico intermedio della Media pianura è considerato Area ad uso potabile.
 - Le Valli del Mincio e il Lago Superiore, in quanto Siti Natura 2000, costituiscono l'ambiente di diffusione di habitat acquatici, in cui vivono specie animali/vegetali tipici delle zone umide, che risentono negativamente degli apporti inquinanti trasportati dai corsi d'acqua (come l'Osone) che raccolgono le acque di dilavamento dei terreni agricoli.
- Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino il 3 marzo 2016 con deliberazione n. 1/2016 – DPCM 27 ottobre 2016) riporta che:
 - Tra le pressioni significative a livello regionale, il dilavamento dei terreni agricoli ed i prelievi ad uso agricolo possono contribuire al peggioramento dello stato dei corpi idrici quali le acque superficiali fluviali e lacustri.
 - Tra le tipologie chiave (Key Types of Measures) delle misure che dovranno essere attuate nel periodo 2016-2021 - funzionali al raggiungimento dello stato buono di tutti i corpi idrici della Regione Lombardia, al più tardi entro il 2027 - quelle che prevedono la riduzione dell'inquinamento diffuso tramite la costituzione di fasce tampone sono le seguenti:

KTM 17	Ridurre il carico di sedimenti originato da erosione dei suoli e deflusso superficiale
KTM02-P2-a009	Realizzazione di fasce tampone/ecosistemi filtro lungo il reticolo naturale ed artificiale di pianura.
KTM06-P4a020	Mantenimento e ripristino della vegetazione ripariale e retroripariale nelle aree di pertinenza fluviale, anche per garantire i processi idromorfologici ed incrementare la resilienza dei sistemi naturali ai cambiamenti climatici.

VISTE LE SEGUENTI PRECISAZIONI SUL CORRETTIVO DENOMINATO "GESSO DI DEFECAZIONE"

Da un'indagine istruttoria compiuta dal Parco del Mincio per l'espressione di un parere è emerso quanto segue:

- La legge italiana sui fertilizzanti (Allegato 3 correttivi) prevede due tipi di gesso di defecazione:
 - gesso di defecazione di tipo 21, ottenuto da materiali biologici (D. Lgs 75/2010);
 - gesso di defecazione di tipo 23, ottenuto da fanghi (D. Lgs 75/2010 modificato dal D.to 28/06/16).
- Gli articoli di riferimento del D. Lgs 29 aprile 2010, n. 75 sono:
 - Art. 1 (Campo di applicazione), comma 1: Il presente decreto si applica ai: a) prodotti immessi sul mercato come concime CE, definiti dal regolamento (CE) n. 2003/2003; b) ai concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato di seguito definiti, descritti e classificati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13.
 - Art. 2 (Definizioni), comma 1: Ai sensi del presente decreto si intendono per <fertilizzanti> i prodotti e i materiali di seguito definiti: ... aa) correttivi: i materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare e migliorare proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio, i cui tipi di caratteristiche sono riportati nell'allegato 3.
- L'art. 26 della L. 28 dicembre 2015 n. 221 prevede che "L'utilizzazione agronomica dei correttivi di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ed in particolare del gesso di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, come definiti all'allegato 3 del medesimo decreto legislativo n. 75 del 2010, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve

garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno di cui al codice di buona pratica agricola, adottato con decreto del Ministro per le politiche agricole 19 aprile 1999 (GU n. 102 del 4 maggio 1999), in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, e dell'articolo 37, comma 2, lettera c), della legge 22 febbraio 1994, n. 146. I correttivi di cui al primo periodo devono riportare in etichetta il titolo di azoto".

- La sentenza 10 agosto 2017 n. 39074 della Cassazione Penale, avente per oggetto la "Qualificazione e la gestione del gesso di defecazione", ha stabilito che: Affinché il gesso di defecazione possa circolare come merce, svincolato, quindi, dalle prescrizioni previste dalla normativa sui rifiuti, esso dovrà anche, e soprattutto, essere stato recuperato a norma di legge, il che implica un'attenta attività di etichettatura, che ne consenta la tracciabilità, e la preventiva iscrizione del produttore nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti. La sentenza in questione verte sulla condanna, ai sensi dell'art. 256 del D.L.vo 152/2006 (gestione di rifiuti non autorizzata), pronunciata dal Tribunale di Mantova, con sentenza del 19 ottobre 2016, nei confronti del proprietario di un'azienda agricola a fronte dell'utilizzazione agronomica di gesso di defecazione al di fuori delle procedure previste, perché: a) non inserite nel Piano di Utilizzazione Agronomica; b) senza preventivo idoneo stoccaggio (platea non impermeabilizzata, assenza di muro perimetrale di contenimento, etc. ...); c) senza alcun contenitore che evitasse la dispersione dell'effluente, generando, in tal modo, percolazioni e dispersioni nella zona circostante.

VERIFICATO CHE L'EFFICACIA DEL GESSO DI DEFECAZIONE - COME CORRETTIVO DELLE PROPRIETÀ CHIMICHE ANOMALE DEI SUOLI, IN QUANTO A REAZIONE, SALINITÀ E TENORE IN SODIO – DIPENDE DALLE CARATTERISTICHE PEDOLOGICHE DEI TERRENI

A tale riguardo:

- È stata consultata la letteratura sull'argomento in merito a: Reazione del terreno (pH); Alcalinità del terreno (pH superiori a 7,8-8); Alcalinità costituzionale (pH mai superiore a 8,4-8,5. La causa della reazione alcalina è un elevato tenore in calcare totale); Processi di alcalinizzazione e correzione dei terreni alcalini (generalmente si interviene per allontanare il sodio); Terreni calcarei (correzione difficile e non economica); Gestione agronomica dei terreni calcarei (l'anomalia di questi terreni non è molto grave. I terreni basici per sola alcalinità costituzionale possono essere coltivati con risultati soddisfacenti. Si adattano particolarmente bene a questi substrati le principali colture agrarie, avendo cura di evitare quelle che preferiscono pH sub-acido o acido); Il potere tampone del suolo (Un suolo con complesso di scambio quasi completamente saturo in basi si oppone all'abbassamento del valore di pH. Il potere tampone cresce all'aumentare della Capacità di Scambio Cationico).
- Poiché la maggior parte dei suoli che caratterizzano il Comune di Curtatone (I suoli della pianura mantovana centrale – SSR 20) presentano la caratteristica di avere una "alcalinità costituzionale", con un'anomalia del pH considerata "non molto grave" (terreni calcarei per presenza di CaCO₃ e non terreni salino-sodici o sodici), l'apporto del gesso di defecazione in qualità di correttivo non è giustificato, per motivi legati alla scarsa efficacia del trattamento. La correzione dei terreni basici per eccesso di calcare, infatti, riesce particolarmente difficile nei suoli con un elevato potere tampone, perché un suolo saturo in basi si oppone all'abbassamento del valore del pH e questa capacità cresce all'aumentare della Capacità di Scambio Cationico. La letteratura consultata, peraltro, mette in evidenza che l'anomalia del pH per alcalinità costituzionale è da considerarsi lieve perché i terreni con queste caratteristiche possono essere coltivati con risultati soddisfacenti, avendo cura, ad esempio, di evitare le colture agrarie che preferiscono pH sub-acido/acido, oltre che fare ricorso a concimi acidi ed alla distribuzione di sostanza organica (preferibilmente letame).

SI TRASMETTO LE SEGUENTI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In base a quanto riportato in precedenza, si suggeriscono le seguenti modifiche al Regolamento:

- Premesse: inserire le seguenti norme tra quelle richiamate:
 - o DGR 28/06/2000 n. 7/193 e s.m.i (Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco regionale del Mincio).
 - o DGR 6990 del 31 luglio 2017 (Programma di Tutela e Uso delle Acque di Regione Lombardia approvato con DGR 6990 del 31 luglio 2017).


- Deliberazione Comitato Istituzionale ADPBO n. 1/2016 del 3 marzo 2016 – DPCM 27 ottobre 2016 (Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po).
 - L. 28 dicembre 2015 n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).
 - Sentenza 10 agosto 2017 n. 39074 della Cassazione Penale (Qualificazione e la gestione del gesso di defecazione).
 - Deliberazione Comitato Istituzionale ADPBO n. 18/2001 del 26 aprile 2001 - DPCM 24/05/2001 (Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del Po).
 - DGR 1° aprile 2019 – XI/1462 (Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Modifiche e integrazioni alla DGR X/3351 del 1° aprile 2015 e smi. Regime di condizionalità per l'anno 2019.
- Art. 1 (lettera a.): inserire che tra le zone vincolate si trova anche il Parco del Mincio e la Riserva naturale/Sito Natura 2000/Zona Ramsar "Valli del Mincio".
- Art. 2 (lettera a.): inserire, tra le analisi dei suoli da richiedere obbligatoriamente, la definizione di: pH, CaCO₃ tot, Complesso di scambio (C.S.C., Ca, Mg, Na, K) e Tasso di Saturazione Basica. Le analisi di cui si tratta servono per stabilire se i suoli considerati sono caratterizzati, oppure no, da "Alcalinità costituzionale". Nei terreni calcarei (alcalinità costituzionale), infatti, l'impiego del gesso di defecazione – come correttivo in grado di migliorare le proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio - non è giustificato per motivi legati alla scarsa efficacia del trattamento.
- Art. 2 (lettera c.): Tra il materiale che il Comune di Curtatone può consultare per stabilire l'impatto dell'utilizzo dei correttivi sul territorio va annoverato il rapporto di rilevamento pedologico, con allegata cartografia, predisposto da Regione Lombardia (ERSAF e Provincia di Mantova): "I suoli della pianura mantovana centrale – SSR20, 1997). In tali elaborati, peraltro, si riportano interpretazioni pedologiche riguardanti: la "Attitudine dei suoli allo Spandimento Agronomico dei Liquami", la "Attitudine dei suoli allo Spandimento dei Fanghi di Depurazione Urbana" e la "Capacità Protettiva dei Suoli nei confronti delle acque profonde".
- Art. 3: Andrebbe aggiunta la lettera b. per specificare che: Affinché il gesso di defecazione possa circolare come merce, svincolato, quindi, dalle prescrizioni previste dalla normativa sui rifiuti, esso dovrà anche, e soprattutto, essere stato recuperato a norma di legge, il che implica un'attenta attività di etichettatura, che ne consenta la tracciabilità, e la preventiva iscrizione del produttore nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti (Sentenza 10 agosto 2017 n. 39074 della Cassazione Penale).
- Art. 5: Andrebbe specificato che l'utilizzo dei correttivi è vietato:
- Nelle aree occupate da habitat di pregio naturalistico tutelate dal Parco del Mincio (boschi, prati stabili, canneti, cariceti, molinieti, ecc.).
 - Nelle aree che la normativa vigente individua come fasce di rispetto dei corpi idrici superficiali:
 - ✓ Lungo il Fiume Mincio sono vietate coltivazioni arboree ed erbacee per un'ampiezza di almeno 10 m. dal ciglio di sponda (DPCM 24/05/2001).
 - ✓ Lungo il Cavo Osone Vecchio, nel rispetto della Condizionalità 2019 (DGR 1° aprile 2019 – XI/1462 – BCAA 1), è prevista la costituzione/non eliminazione di una fascia tampone di 3 metri stabilmente inerbita, spontanea o seminata, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive.
 - ✓ Nella "Zona destinata all'attività agricola" del Parco del Mincio "Non sono consentite colture avvicendate che abbisognino di sostanze chimiche di sintesi (diserbanti e concimi chimici) nelle zone adiacenti alle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi, per una fascia di m. dieci dalle sponde o dal piede esterno degli argini; in tali fasce sono invece consentiti i prati monofiti di leguminose o i prati stabili polifiti".

- ✓ Lungo i corsi d'acqua del Sottobacino idrografico si applicano i divieti spaziali di utilizzazione agronomica (par. 3.2 - DGR X/5171 del 16/05/2016), sinteticamente riportati:
- L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici, è vietata entro la distanza di 5 m. dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali. La distanza diventa di 10 m. o di 25 m. se i terreni destinati allo spandimento sono rispettivamente all'interno o limitrofi a Siti Natura 2000, oppure ai margini di uno specchio lacustre o di un corpo idrico inserito in una Zona Ramsar.
 - L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché del digestato, è vietato entro la distanza di 10 m. dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali. La distanza diventa di 30 m. se i terreni destinati allo spandimento sono posti ai margini di uno specchio lacustre o di un corpo idrico inserito in una Zona Ramsar.
 - Nelle fasce di divieto summenzionate, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto di nutrienti verso i corsi d'acqua.

Distinti saluti.


Il Direttore
Dott.ssa Cinzia De Simone

Il Responsabile Area Tecnica, Agricoltura e Ambiente
Geom. Angelo Reami



Il Responsabile del Servizio Agricoltura
Dr. Agr. Giancarlo Marini



